

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01402/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Maria Rosaria Armenante e Giuseppina Ragosa, rappresentate e difese
dall'avvocato Romina Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Dario Gallotta, Simona Pironti Bottiglieri, Rita Di Giacomo, Carmelo Luca Stadio,
Giovanni D'Anna, Luigi Borrelli e Vincenzo Caliendo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del Decreto Dirigenziale n. 92 del 03/03/2023 emesso dalla Regione Campania,
che esclude l'odierna ricorrente dalla graduatoria e dà avvio alla procedura di

interpello;

2) dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 7.3.23, con cui si comunica che la procedura di interpello avrà inizio in data 9.3.23 (invio di invito ai vincitori tramite PEC) a cui dovrà seguire l'indicazione da parte degli interpellati delle sedi prescelte, entro 5 giorni (e quindi entro il 14.3.23);

3) di tutte le note inviate via PEC agli interpellati medio tempore trasmesse, unitamente alla modulistica allegata tra cui il modello prestampato per l'indicazione della scelta delle sedi;

4) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, tra cui il bando di concorso n. 29 del 23 maggio 2013, approvato con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, previa sospensione dell'efficacia:

5) del Decreto Dirigenziale n. 354 del 21/06/2023, pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 26/03/2023, avente ad oggetto "CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N. 29 DEL 23.05.2013 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA RESA DAL TAR CAMPANIA - NAPOLI N. 01341/2023 – AGGIORNAMENTO SEDI E RIAPERTURA TERMINI PRIMO INTERPELLO, nella parte in cui ha confermato quanto disposto con il D.D. n. 92 del 3/3/2023 ed ha riaperto i termini del primo interpello;

6) del Decreto Dirigenziale n. 360 del 23.6.23, avente contenuti identici al decreto dirigenziale n. 354/23 su citato ma contenente una rettifica di errore materiale delle descrizioni delle sedi n. 21 e 22 di Caserta.

7) di tutte le comunicazioni trasmesse a mezzo pec ai destinatari dell'interpello con i relativi allegati tra cui il modello per indicare le sedi, e di tutti i provvedimenti di

assegnazione delle sedi medio tempore emessi dalla Regione Campania per effetto diretto dei decreti dirigenziali su riportati, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti;

Visto l'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari, prospettate dalle ricorrenti nei motivi aggiunti, siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Considerato, altresì, che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame, come integrato dai motivi aggiunti, soltanto a sette controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali la graduatoria del concorso straordinario in questione, come riformulata per effetto dei provvedimenti impugnati in questa sede, ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento delle ragioni attoree;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare – alternativamente alla notifica individuale – la

notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, vd., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa Sezione);

Considerato che, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del

ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'amministrazione regionale non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione regionale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione regionale secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in €30,00 (trenta/00) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) così dispone:

- a) fissa la data della discussione della causa nel merito all'udienza pubblica del 27 febbraio 2024, compensando le spese della presente fase cautelare;
- b) ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dell'Olio

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO